



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Estratto di Deliberazione della Giunta Municipale n. 175 del 26.09.2020

(Pubblicazione ai sensi dell'art. 18 L.R. 22/2008 e s.m.i. – Sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 26 giugno 2015, n. 11)

OGGETTO: Modifica ed integrazione del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) finalizzata all'attuazione delle misure straordinarie, per l'anno 2020, inerenti l'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art. 11 della L.R. n. 9/2020. Proposta al Consiglio Comunale.

ESTRATTO DEL DISPOSITIVO

1) proporre al Consiglio Comunale di modificare ed integrare il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 23.09.2020, attraverso l'inserimento del seguente articolo:

Art. 17bis "Misure straordinarie valevoli per il solo 2020 soggette a condizione sospensiva finalizzate all'utilizzo del Fondo Perequativo di cui all'art.11 della L.R. n. 9/2020":

Comma 1

Per il solo anno 2020, per le attività produttive di cui agli elenchi allegati sub "A" e sub "B", quali parti integranti e sostanziali al presente regolamento, la tassa è ridotta, rispettivamente, nella misura del 71,57% e del 20%, sia nella quota fissa che nella quota variabile.

Comma 2

L'agevolazione di cui al presente articolo, non è cumulabile con altre riduzioni ed agevolazioni rivolte alle utenze non domestiche.

Comma 3

L'agevolazione di cui al precedente comma 1, che sarà compensata con pendenze precedenti riferite al medesimo tributo o, in assenza, con la tassa dovuta per l'anno 2021, è riconosciuta d'Ufficio alle utenze non domestiche.

Comma 4

La misura agevolativa di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013,

è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è assicurata da risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

La sua applicazione, pertanto, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:

- a) notifica al Comune di Castelvetro e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

Nel caso in cui l'effettivo trasferimento dovesse essere diverso da quello stabilito nella pre-intesa con la Regione Siciliana, la percentuale di riduzione, di cui al superiore comma 1, sarà rideterminata in misura direttamente proporzionale all'importo del trasferimento stesso.

Il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile il presente articolo e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.

2) Stabilire che l'efficacia del riconoscimento delle misure di agevolazione tributaria di cui al superiore nuovo articolo del Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) è strettamente subordinata alla seguente duplice condizione sospensiva, che ha riguardo sia all'*an* che al *quantum* dell'agevolazione tributaria:

- a) la prima condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è strettamente subordinata alla notifica al Comune di Castelvetro e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;
- b) la seconda condizione sospensiva ha riguardo alla circostanza che l'efficacia delle misure di agevolazione tributaria di cui alla presente deliberazione è altresì strettamente subordinata all'avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt. 53- 64 del D.L. n.34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di aiuti di stato non consentiti;

3) Stabilire che dall'approvazione della presente deliberazione e dall'inserimento del superiore nuovo articolo nel Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) che è soggetta all'avverarsi delle condizioni sospensive di cui al punto 2, non può sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento;

4) dichiarare con separata votazione unanime la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. del 3.12.1991, n. 44.